



Regione Lombardia

DECRETO N. 977

Del 16/02/2016

Identificativo Atto n. 45

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE SCHEDE DATI DI SICUREZZA (SDS) AI SENSI DEI REGOLAMENTI N. 1907/2006 (REACH) E N. 1272/2008 (CLP)

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE della STRUTTURA

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”* così come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2015, n.23 *“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33”*;

VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 *“Norme per la razionalizzazione del Servizi sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (SSL)*;

VISTA la d.g.r. del 20 dicembre 2013, n. X/1104 *“Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”* con la quale:

- è stato approvato il Piano regionale 2014-2018, documento precedentemente condiviso con i rappresentanti del partenariato economico-sociale e istituzionale, delle istituzioni preposte all'attuazione e alla vigilanza della normativa in materia SSL, attraverso la sottoscrizione dell'Intesa il 30 luglio 2013;
- sono state riconfermate le modalità organizzative individuate nel Piano 2011-2013 dando continuità operativa alla Cabina di regia, cui partecipano i rappresentanti sopra citati, ed ai Laboratori di Approfondimento già istituiti, tra cui quello *“Rischio Chimico”*;
- sono state affidate alla Direzione Generale Salute (ora D.G. Welfare) le funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica delle azioni previste dal Piano regionale da realizzare attraverso la conduzione della Cabina di regia;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. IX/1534 del 6 aprile 2011 *“Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rep. N. 181/CSR del 29.10.2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”* che ha:

1. individuato Regione Lombardia, nella Direzione Generale Sanità (ora D.G. Welfare), quale Autorità per i controlli REACH, attribuendole funzioni di programmazione, coordinamento e raccordo istituzionale con l'Autorità competente nazionale – Ministero della Salute;
2. individuato nelle Aziende Sanitarie Locali (ASL), ora Agenzia di Tutela della Salute (ATS), - cui spettano, ai sensi della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, il controllo e la vigilanza sulle sostanze pericolose - le articolazioni territoriali che, tramite il Dipartimento di Prevenzione Medico (ora Dipartimento di Igiene e prevenzione Sanitaria - DIPS), effettuano il controllo ufficiale sull'applicazione del Regolamento REACH e delle norme collegate in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele pericolose (Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), D.Lgs 52/1997, D.Lgs 65/2003);
3. confermato, ai sensi della l.r. 5 dicembre 1983, n. 90, la competenza delle ASL, ora ATS, in ordine alle funzioni amministrative riguardanti l'irrogazione di sanzioni per violazioni commesse sul territorio lombardo al Regolamento REACH e alle norme collegate (Regolamento CLP, D.Lgs 52/1997 e D.Lgs 65/2003);



Regione Lombardia

4. stabilito che i proventi delle sanzioni siano destinati ai DPM delle ASL, ora DIPS delle ATS, con finalità di incrementare qualità e quantità dell'attività di vigilanza e ispezione a tutela della popolazione e dei lavoratori dai rischi chimici.

CONSIDERATO che la sopracitata pianificazione regionale ha individuato tra i Laboratori di approfondimento quello riferito al "Rischio Chimico" che, peraltro, si occupa dell'implementazione dei Regolamenti REACH e CLP, supportando le ATS nelle attività di controllo, attraverso l'emanazione di linee guida, vademecum, criteri operativi e check list;

VISTO il documento "*Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)*" elaborato dal Laboratorio "Rischio Chimico", nel rispetto delle procedure previste dal Piano regionale SSL, e validato nella riunione di Cabina di Regia del 3 dicembre 2015;

RITENUTO che il medesimo documento costituisca uno strumento adeguato al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo linee di indirizzo per la verifica della conformità delle SDS ai Regolamenti REACH e CLP sia alle imprese, ovvero ai fornitori di sostanze o miscele, sia alle ATS che le controllano;

RITENUTO quindi di approvare il documento "*Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)*" quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);

CONSIDERATO utile, ai fini della promozione delle presenti linee guida, prevederne la pubblicazione sul sito web della Direzione Generale Welfare, nonché, ai fini della loro applicazione, promuoverne la diffusione presso i Comitati di Coordinamento Provinciale ex art. 7, D.Lgs 81/08;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Organizzazione e Personale" nonché i provvedimenti organizzativi dell'X legislatura;

DECRETA

1. di approvare il documento "*Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)*", allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione Generale Welfare.

LA DIRIGENTE
NICOLETTA CORNAGGIA



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



**Linee guida per la verifica di conformità delle
schede dati di sicurezza (SDS)
ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH)
e n. 1272/2008 (CLP)**

Gennaio 2016

Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

SOMMARIO

INTRODUZIONE	2
QUANDO DEVE ESSERE FORNITA UNA SCHEDA DATI DI SICUREZZA	2
REQUISITI GENERALI SDS.....	3
SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa	6
SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli	9
SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti	11
SEZIONE 4: Misure di primo soccorso	13
SEZIONE 5: Misure antincendio.....	14
SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale	15
SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento	17
SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale	20
SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche	23
SEZIONE10: Stabilità e reattività	28
SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche	30
SEZIONE 12: Informazioni ecologiche	34
SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento	37
SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto	38
SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione	40
SEZIONE 16: Altre informazioni.....	41

Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

INTRODUZIONE

Il presente documento, elaborato dal Laboratorio di approfondimento Rischio Chimico, di cui alla.d.g.r. 20 dicembre 2013 - n. X/1104 *Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, ha la finalità di fornire agli operatori di prevenzione e alle imprese uno strumento per la verifica della conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP).

La checklist permette di controllare una SDS sia in termini di presenza delle informazioni (colonna "Info presenti") sia, laddove possibile, in termini di correttezza e coerenza tecnico-scientifica dei contenuti (colonna "Info adeguate"). Le colonne N/A e N/C permettono di evidenziare rispettivamente aspetti "non applicabili" e "non controllati". Con il simbolo "🔍" sono indicate alcune verifiche effettuabili quando si ritiene opportuno un approfondimento; per tali verifiche può essere opportuno il confronto con l'etichetta o, per i soli operatori della prevenzione, l'accesso al sito dell'European Chemicals Agency (ECHA) o del REACH Information Portal for Enforcement (RIPE).

QUANDO DEVE ESSERE FORNITA UNA SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SDS)

Ai sensi dell'articolo 31, par. 1 del Regolamento REACH, il fornitore di una sostanza o di una miscela trasmette al destinatario della sostanza o della miscela una SDS compilata a norma dell'allegato II dello stesso Regolamento:

- a) se una sostanza o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il CLP;
- b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT), ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII del REACH;
- c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, par. 1 (candidate list) per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

Nei casi previsti dall'art. 31 par.1 del Regolamento REACH la SDS è fornita entro la data di fornitura della sostanza o miscela e rinviata ai destinatari ad ogni suo aggiornamento, prescritto dall'art. 31 par.9. del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 31, par. 3 del Regolamento REACH, il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una SDS di una miscela non pericolosa secondo il CLP, ma che contiene:

- a) in una concentrazione individuale $\geq 1\%$ in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale $\geq 0,2\%$ in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente;
oppure
- b) in una concentrazione individuale $\geq 0,1\%$ in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB);
oppure
- c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.

L'obbligo di fornire una SDS su richiesta è stabilito anche nel Regolamento CLP, nel cui allegato II, al punto 2.10 "Miscele non destinate alla vendita al pubblico", si prescrive che sia apposta obbligatoriamente sull'etichetta la frase EUH210 "Scheda Dati di Sicurezza disponibile su richiesta" per le miscele non classificate come pericolose, ma che contengono:

- a) $\geq 0,1\%$ di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1, 1B, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1, 1B, o cancerogene di categoria 2,
oppure
- b) $\geq 0,01\%$ di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1A, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1A,
oppure
- c) \geq un decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie con limite di concentrazione specifico $< 0,1\%$,
oppure
- d) $\geq 0,1\%$ per le sostanze classificate come tossiche per la riproduzione (categorie 1A, 1B o 2) o per gli effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento,
oppure
- e) almeno una sostanza in una concentrazione individuale $\geq 1\%$ in peso per le miscele non gassose e $\geq 0,2\%$ in volume per le miscele gassose:
 - classificata per altri pericoli per la salute o per l'ambiente;
 - o
 - per la quale valgono limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro.

Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

Controllo della SDS del prodotto _____

Versione SDS N° _____ del _____ Note _____

REQUISITI GENERALI SDS	SI	NO	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
La SDS è scritta nella lingua del paese in cui è immessa sul mercato la sostanza/miscela?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La scheda dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela sono immesse, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente (Reg. REACH art.31 par. 5).
E' indicata la data di compilazione sulla prima pagina?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Quando una SDS è stata sottoposta a revisione e la nuova scheda contenente le revisioni viene fornita ai destinatari, le modifiche devono essere portate all'attenzione dei lettori nella sez. 16 della scheda stessa, a meno che non siano state indicate altrove. Per le SDS sottoposte a revisione, la data di compilazione, identificata quale "Revisione: (data)" nonché il numero della versione, il numero della revisione, la data di sostituzione o qualsiasi altra indicazione relativa alla versione sostituita devono figurare sulla prima pagina (Reg. 2015/830 par.0.2.5).
E' indicata una data di revisione sulla prima pagina?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E' indicato sulla prima pagina il numero della revisione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le modifiche derivanti dalla revisione sono state indicate nella sezione 16 o in un altro punto della scheda?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tutte le pagine della SDS, <u>inclusi gli eventuali allegati</u> , vanno numerate e devono contenere un'indicazione della lunghezza della scheda stessa (ad es. "pagina 1 di 3") oppure un riferimento ad eventuali pagine successive (ad es. "continua alla pagina successiva" oppure "fine della sds") (Reg. 2015/830 par.0.3.2).
Le pagine della scheda (inclusi gli allegati e quindi gli scenari di esposizione) sono numerate con l'indicazione della lunghezza della scheda stessa (ad esempio "pagina 1 di 7")?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono presenti e compilate le 16 sezioni e le relative sottosezioni, previste dalla parte B dell'allegato al Reg. 2015/830, di seguito elencate?				Le SDS non devono contenere sottosezioni prive di testo (Reg. 2015/830 par.0.4).
SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa				Fatta eccezione per le sottosezioni 3.1 e 3.2 (nel qual caso le informazioni devono essere contenute nell'una o nell'altra sottosezione) alcune informazioni devono essere riportate in tutte le sottosezioni, anche quando tali "informazioni" costituiscono solo una spiegazione del perché i dati non siano disponibili o una conferma della non applicabilità ecc. (GUIDA ECHA SDS 2015 pag 17).
1.1. Identificatore del prodotto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4. Numero telefonico di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per la sezione 9 (per esempio) se è indicato che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni su una determinata proprietà, se ne forniscono i motivi, come prescritto dal regolamento 2015/830.
SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli				
2.1. Classificazione della sostanza o miscela	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2. Elementi dell'etichetta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3. Altri pericoli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti				
3.1. Sostanze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2. Miscele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SEZIONE 4: Misure di primo soccorso				
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei
Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)**




REQUISITI GENERALI SDS	SI	NO	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
SEZIONE 5: Misure antincendio				
5.1. Mezzi di estinzione idonei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale				
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2. Precauzioni ambientali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.4. Riferimenti ad altre sezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento				
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.3. Usi finali particolari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale				
8.1. Parametri di controllo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.2. Controlli dell'esposizione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche				
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.2. Altre informazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SEZIONE 10: Stabilità e reattività				
10.1. Reattività	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.2. Stabilità chimica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.3. Possibilità di reazioni pericolose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.4. Condizioni da evitare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.5. Materiali incompatibili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche				
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SEZIONE 12: Informazioni ecologiche				
12.1. Tossicità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.2. Persistenza e degradabilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.3. Potenziale di bioaccumulo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.4. Mobilità nel suolo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.6. Altri effetti avversi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento				
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto				
14.1. Numero ONU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.2. Nome di spedizione dell'ONU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.3. Classe di pericolo connesso al trasporto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.4. Gruppo d'imballaggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.5. Pericoli per l'ambiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(Versione 1.0 - Dicembre 2015)


Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

REQUISITI GENERALI SDS	SI	NO	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione				
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.2. Valutazione della sicurezza chimica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SEZIONE 16: Altre informazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SCENARI DI ESPOSIZIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<p>SOSTANZE: Se alla sez. 15.2 è indicato che è stata effettuata una valutazione sulla sicurezza chimica, devono essere presenti in allegato gli scenari di esposizione per le sostanze PBT e vPvB e per le seguenti classi di pericolo:</p> <p>esplosivi (2.1), gas infiammabili (2.2), aerosol infiam. (2.3), gas comburenti (2.4), liquidi infiam.(2.6), solidi infiammabili (2.7), sostanze e miscele autoreattive tipo A e B (2.8 A + B), liquidi piroforici (2.9), solidi piroforici (2.10), sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiam.(2.12), liquidi comburenti categorie 1 e 2 (2.13 1 + 2), solidi comburenti categorie 1 e 2 (2.14 1 + 2), perossidi organici dal tipo A al tipo F (2.15 da A a F incluso); tossicità acuta (3.1), corros./irritaz. cutanea (3.2), gravi danni agli occhi/irritaz. agli occhi (3.3), sensibiliz. respiratoria o della pelle (3.4), mutagenicità delle cellule germinali (3.5), cancerogenicità (3.6) tossicità per la riproduzione (3.7), tossicità specifica per organi bersaglio - espos. singola e ripetuta (3.8 e 3.9), pericolo di aspirazione (3.10); pericoloso per l'ambiente idrico (4.1); pericoloso per lo strato di ozono (5.1).</p> <p>Gli scenari non sono previsti per le seguenti classi di pericolo :</p> <p>2.5 Gas sotto pressione;</p> <p>2.11 Sostanze e miscele autoriscaldanti; 2.16 Sostanze o miscele corrosive per i metalli;</p> <p>3.7 Tossicità per la riprod. <u>sull'allattam. o attraverso l'allattamento</u>;</p> <p>3.8 Tossicità specifica per organi bersaglio (singola) <u>effetti narcotici</u>. (Reg. REACH art.14 par. 4)</p> <p>MISCELE:</p> <p>Anche se è stata effettuata una valutazione sulla sicurezza chimica dei costituenti una miscela, non è detto che in allegato alla SDS della miscela siano presenti gli scenari di esposizione. Infatti come riportato nella Guida ECHA "Orientamenti per gli Utilizzatori a valle" 2014 (p.84, 85) "Un responsabile della formulazione deve comunicare le informazioni pertinenti attraverso la catena di approvvigionamento. Le informazioni possono essere ottenute dagli scenari d'esposizione e dalla SDS forniti. Il responsabile della formulazione può:</p> <p>i) incorporare le informazioni pertinenti nel testo principale della SDS;</p> <p>ii) allegare in forma di appendice della SDS le informazioni sull'uso sicuro della miscela;</p> <p>iii) allegare gli scenari d'esposizione pertinenti alla SDS.</p>

Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
Questa sezione non è stata controllata <input type="checkbox"/>							
1.1 Identificazione del prodotto							
<p>In caso di sostanza: - l'identificatore comprende almeno uno dei seguenti numeri identificativi? N°indice, n° CE, n° CAS - se registrata, è riportato il numero di registrazione?</p> <p>In caso di miscela: - è indicato il nome commerciale o la designazione della miscela?</p> <p> Il nome della sostanza o della miscela corrisponde al nome indicato in etichetta?</p> <p> L'identificatore della sostanza corrisponde a quanto richiesto dall'art.18, par.2 del CLP, come di seguito descritto? - Numero indice e denominazione dell'allegato VI del CLP se la sostanza è inclusa nell'allegato VI CLP; - Identificatore e denominazione presente nella notifica all'inventario CLP se la sostanza non è inclusa nell'allegato VI CLP. Sono preferibili i n° CE e CAS al n° di notifica; - Numero CAS e nomenclatura IUPAC o altra denominazione chimica internazionale se la sostanza non è inclusa nell'allegato VI CLP, né nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature. Se non esiste il num. CAS è sufficiente una denominazione IUPAC o altra denominazione chimica ufficiale.</p> <p>Se la sostanza è registrata, l'identificatore coincide con quello fornito con la registrazione?</p> <p></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>L'identificatore del prodotto deve essere indicato in conformità all'articolo 18, par. 2, del Reg. (CE) n. 1272/2008 per le sostanze e in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1272/2008 per le miscele e come riportato sull'etichetta nella/e lingua/e ufficiale/i dello o degli Stati membri in cui la sostanza o la miscela è immessa sul mercato, a meno che lo Stato membro o gli Stati membri in questione non abbia o non abbiano preso altri provvedimenti (Reg. 2015/830).</p> <p>Utilizzatori e distributori (N.B. non i registranti) possono omettere le ultime 4 cifre del n.registrazione, nel rispetto delle condizioni di cui al punto 1.1 dell'allegato 1 del Reg. 2015/830 parte A (il n° completo deve essere fornito se richiesto dall'Autorità).</p> <p>L'etichetta contiene informazioni che permettono di identificare la sostanza o miscela («identificatori del prodotto»). Il termine utilizzato per identificare la sostanza o miscela è lo stesso che figura nella scheda dati di sicurezza (art.18 del CLP).</p> <p>Quando la denominazione della nomenclatura IUPAC supera i 100 caratteri, può essere utilizzata una delle altre denominazioni (nome corrente, nome commerciale, abbreviazione) di cui al punto 2.1.2 dell'allegato VI del regol. (CE) n. 1907/2006, purché la notifica di cui all'art. 40 contenga sia la denominazione figurante nella nomenclatura IUPAC sia l'altra denominazione utilizzata (art.18 del CLP).</p> <p>Si possono indicare altri nomi o sinonimi con i quali la sostanza o miscela è etichettata o comunemente nota, quali nomi alternativi, numeri, codici prodotto della società o altri identificatori unici (Reg. 2015/830). Per le sostanze soggette a registrazione, l'identificatore del prodotto deve corrispondere a quello fornito per la registrazione (Reg. 2015/830).</p>
1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati							





**Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei
Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)**

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
<p>Sono indicati gli usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela?</p>  <p><i>Per le sostanze registrate, per le quali è prescritta un CSR, l'elenco degli usi è coerente con gli usi identificati nello scenario d'esposizione?</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Al fine di conformarsi alla prescrizione in merito alla brevità della descrizione degli usi identificati, si raccomanda di evitare l'inclusione in questa sezione di un elenco completo potenzialmente lungo dei "descrittori d'uso" 39 formali. Se così non fosse potrebbe derivarne un blocco di testo sulla prima pagina della SDS la cui lunghezza immotivata finirebbe per offuscare le informazioni fondamentali. Un'alternativa consiste nel fornire un elenco più generico delle applicazioni e un riferimento a eventuali scenari d'esposizione allegati (GUIDA ECHA SDS 2015 pag. 37, 38).</p>
<p>Se sono riportati gli usi sconsigliati, ne sono indicate le motivazioni?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza							
<p>Sono riportate le seguenti informazioni sul fornitore?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo completo • Numero di telefono • E-mail 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Il fornitore, sia esso fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo, utilizzatore a valle o distributore, deve essere identificato. Va indicato l'indirizzo completo e il numero di telefono del fornitore, nonché l'indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della scheda dati di sicurezza. Inoltre, se il fornitore non risiede nello Stato membro nel quale la sostanza o la miscela è immessa sul mercato e ha nominato una persona responsabile per tale Stato membro, deve essere indicato l'indirizzo completo e il numero di telefono di detta persona responsabile. Per i dichiaranti, tali informazioni devono corrispondere alle informazioni sull'identità del fabbricante o dell'importatore fornite nella registrazione (Reg. 2015/830).</p> <p>Per l'indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della SDS, è consigliabile l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica generico (non personale) dedicato, che possa essere quindi controllato da diverse persone, ad esempio SDS@companyX.com. (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 39).</p> <p>Se il fornitore è un distributore, può aggiungere nel punto 1 della SDS, le proprie informazioni (ad es. un numero per le emergenze), come chiarito dalla GUIDA ECHA "Orientamenti per gli utilizzatori a valle" 2014 (app. A1.2 - nota 116).</p>

**Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei
Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)**

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
							Se i distributori non cambiano l'imballaggio o l'etichettatura, non sono obbligati ad aggiungere i propri riferimenti sull'etichetta (e quindi nella SDS), né sostituire le informazioni di contatto del loro fornitore. I distributori possono tuttavia farlo, se lo desiderano (FAQ 242 dell'ECHA).
1.4 Numero telefonico di emergenza							
È riportato un numero telefonico di emergenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Qualora esista, nello Stato membro in cui la sostanza o la miscela viene immessa sul mercato, un organismo di consulenza ufficiale [ad es. l'organismo preposto a ricevere le informazioni relative alla salute di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n.1272/2008], è sufficiente indicarne il numero di telefono (Reg. 2015/830).</p> <p>Va indicato chiaramente se la disponibilità di tali servizi è limitata per qualunque motivo, ad esempio se tali servizi funzionano solo in determinate ore o se vengono forniti solo determinati tipi di informazioni (Reg. 2015/830).</p> <p>Questi servizi devono essere in grado di affrontare richieste/ telefonate nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato o degli Stati membri per i quali la SDS è destinata. I prefissi telefonici internazionali appropriati devono ovviamente essere indicati quali parte dei numeri telefonici esterni al paese in cui la sostanza/miscela viene fornita (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 40).</p>
<p>Osservazioni: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>Se sì, quali:</p>							







Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
Questa sezione non è stata controllata <input type="checkbox"/>							
2.1 Classificazione della sostanza/miscela							
<p>Per le sostanze/miscele viene indicata la classificazione ai sensi del reg. CLP?</p> <p>Se la SDS è stata revisionata dopo il 1/6/15, è stata eliminata la classificazione in base alla direttiva 67/548/CE (sostanza) o alla direttiva 1999/45/CE (miscela)?</p> <p>In caso di indicazione di pericolo abbreviate viene indicato il testo completo nella sezione 16?</p> <p>Viene indicato il fattore M per ogni sostanza pericolosa per l'ambiente acquatico di cat. 1?</p> <p> La classificazione è coerente con quella indicata in etichetta?</p> <p> La classificazione della miscela è coerente con le classificazioni e le concentrazioni dei componenti indicati alla sezione 3.2?</p> <p> Per le sostanze in allegato VI del CLP è rispettata la classificazione minima riportata in tale allegato (verifica sul sito dell'ECHA)?</p> <p> Per le sostanze registrate è riportata la classificazione relativa a tale registrazione (verifica sul sito dell'ECHA o sul RIPE)?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dal 1/6/2015 la SDS dovrà riportare solo la classificazione CLP.</p> <p>Le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015 possono mantenere la classificazione etichettatura e l'imballaggio fino al 1 giugno 2017 (Reg. CLP art.61 par.4). Per approfondimenti consultare la circolare del Ministero della salute n. 18101 del 26/05/2015.</p> <p>Dato che il fattore M deve essere determinato per ogni sostanza classificata come pericolo acuto 1 e/o pericolo cronico 1 per l'ambiente acquatico, è fortemente raccomandato che sia fornito in questa sottosezione (GUIDA ECHA SDS.2015 p. 42).</p> <p>Per le concentrazioni che determinano la pericolosità della miscela occorre riferirsi alle tabelle 3.5.2, 3.6.2 e 3.7.2 dell'all. I al reg.CLP.</p> <p>Se la miscela contiene sostanze CMR, secondo quanto prescritto dal reg. CLP art.6 par.3 per la valutazione delle classi di pericolo CMR della miscela, si devono utilizzare soltanto le informazioni disponibili riguardanti le sostanze contenute e non eventuali informazioni sulla miscela.</p>
2.2 Elementi dell'etichetta							
<p>Vengono indicati gli elementi dell'etichettatura (avvertenza: "pericolo" o "attenzione", pittogrammi CLP, indicazioni di pericolo H, consigli di prudenza P)?</p> <p>Se pertinenti, sono riportati gli elementi dell'etichetta supplementari in conformità dell'articolo 25 e alleg. II del CLP?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dal 01/06/2015 sia per le sostanze che per le miscele gli elementi dell'etichetta vanno riportati esclusivamente secondo il CLP. Per le miscele è prevista la deroga già citata per la sezione 2.1.</p> <p>Sull'etichetta vanno indicati gli elementi pertinenti in conformità all'articolo 25 e all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Reg. 2015/830).</p> <p>Esempi tratti dall'alleg. II del CLP: EUH204- «Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.» EUH203 — «Contiene cromo (VI). Può</p>





**Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei
Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)**

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
							provocare una reazione allergica».
Per le sostanze soggette ad autorizzazione, viene indicato il numero di autorizzazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ai sensi dell'articolo 65 del regolamento REACH, i titolari di un'autorizzazione, nonché gli utilizzatori a valle di cui all'articolo 56, paragrafo 2, che includono in una miscela una sostanza soggetta ad autorizzazione, devono indicare il numero di autorizzazione sull'etichetta della relativa sostanza o miscela prima che questa sia immessa sul mercato. In tali casi, il numero di autorizzazione diventa un elemento obbligatorio dell'etichetta in conformità del regolamento CLP (in virtù dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento CLP concernente "gli elementi dell'etichetta derivanti dalle disposizioni previste in altri atti comunitari") e deve pertanto essere indicato in questa sezione della SDS (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 45).
2.3 Altri pericoli							
Vengono indicate informazioni di rispondenza ai criteri di valutazione come PBT o vPvB (all. XIII)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Devono essere fornite informazioni che consentano di stabilire se la sostanza o la miscela soddisfa i criteri per l'identificazione delle sostanze PBT o vPvB in conformità all'allegato XIII. Devono essere fornite informazioni su altri pericoli che non determinano la classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli generali della sostanza o della miscela, quali formazione di contaminanti atmosferici durante l'indurimento o la trasformazione, polverosità, proprietà esplosive che non soddisfano i criteri di classificazione di cui all'allegato I, parte 2, sezione 2.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, pericolo di esplosione di polveri, sensibilizzazione crociata, asfissia, congelamento, elevata intensità di odore o gusto, o effetti ambientali quali pericoli per gli organismi del suolo o potenziale di formazione di ozono fotochimico. L'indicazione "può formare una miscela esplosiva di polvere e aria in caso di dispersione" è appropriata nel caso di un pericolo di esplosione di polveri (Reg. 2015/830).
Sono fornite informazioni su altri pericoli non derivanti dalla classificazione della sostanza/miscela? (per es. formazione di sostanze pericolose durante l'utilizzo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Osservazioni: si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Se si, quali:							


Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
	Questa sezione non è stata controllata <input type="checkbox"/>						
3.1 Sostanze							
<p>Viene fornita l'identità chimica di:</p> <p>- Costituente principale</p> <p>- Eventuali impurezze, additivi stabilizzanti o singole costituenti, diversi dal costituente principale, che contribuiscono alla classificazione della sostanza</p> <p> <i>Per le sostanze registrate è riportata la classificazione relativa a tale registrazione? (verifica sul sito dell'ECHA o sul RIPE)</i></p> <p> <i>Per le sostanze in allegato VI del CLP è rispettata la classificazione minima riportata in tale allegato? (verifica sul sito dell'ECHA)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>I fornitori di sostanze possono scegliere di elencare anche tutte le sostanze costituenti, comprese quelle non classificate.</p> <p>In questa sottosezione possono essere fornite anche informazioni su sostanze multi-componenti (Reg. 2015/830).</p> <p>Per le sostanze in alleg. VI del CLP la classificazione armonizzata è consultabile sul sito dell'ECHA nella sezione dedicata all'inventario delle classificazioni: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database</p>
3.2 Miscele							
<p>Per ognuna delle sostanze costituenti la miscela, riportate nella presente sottosezione, viene indicato:</p> <p>- numero identificativo della sostanza</p> <p>- concentrazione o intervallo di concentrazione</p> <p>- classificazione in accordo con CLP</p> <p> <i>È indicato per le suddette sostanze il numero di registrazione, se disponibile?</i></p> <p> <i>Sono state valutate tutte le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l'ambiente e che superano il valore di soglia?</i></p> <p> <i>Vengono indicate le sostanze che non rispondono ai criteri di classificazione, ma che hanno un valore limite di esposizione professionale?</i></p> <p> <i>Vengono indicate le sostanze PBT o vPvB e le sostanze presenti in candidate-list, se presenti nella miscela in concentrazione pari o superiori a 0,1%? (verifica sul sito dell'ECHA)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Le sostanze con classificazioni armonizzate possono differire per gli endpoint non armonizzati in quanto il CLP prevede che è responsabilità dell'azienda aggiungere eventuali endpoint di classificazione in base alle informazioni disponibili (art.3 del CLP).</p> <p>Considerare che il numero di registrazione non è una modifica sostanziale, ma va inserito, non appena disponibile, alla prima revisione successiva della SDS.</p> <p>I valori soglia al di sopra dei quali occorre riportare i costituenti sono indicati nell'allegato I sez. 3.2.1 del Reg. 2015/830.</p> <p>Il controllo sulle sostanze dichiarate in SDS può essere fatto tramite la verifica delle "ricette"/formulazioni di produzione e delle SDS delle materie prime o tramite controlli analitici.</p> <p>Per le miscele non classificate come pericolose il limite per la citazione di sostanze pericolose o con un limite di esposizione sui luoghi di lavoro è l'1 % in peso per le miscele non gassose e 0,2 % in volume per le miscele gassose (Reg. 2015/830 Allegato I, Parte A, sez. 3.2.2).</p> <p>Sia per le miscele pericolose che per le miscele non pericolose devono essere indicate le sostanze che sono PBT o vPvB in base ai criteri di cui all'alleg. XIII, oppure le sostanze comprese nell'elenco stabilito a norma dell'art. 59, par. 1, (candidate list) se la</p>

Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
 Per le sostanze registrate è riportata la classificazione relativa a tale registrazione? (verifica sul sito dell'ECHA o sul RIPE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 Per le sostanze in allegato VI del CLP è rispettata la classificazione minima riportata in tale allegato? (verifica sul sito dell'ECHA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 Per ognuna delle sostanze costituenti la miscela, riportate nella presente sottosezione, è rispettata la classificazione comunicata dal fornitore nelle SDS di tali costituenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 Nei casi in cui non è rispettata la classificazione comunicata dal fornitore, c'è una valida motivazione? (per es. la classificazione del fornitore non è corretta in quanto non rispetta la classificazione minima riportata in alleg. VI del CLP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Viene indicato il fattore M per ogni sostanza pericolosa per l'ambiente acquatico di cat. 1?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nei casi in cui nella pratica è disponibile un fattore M potrebbe risultare potenzialmente utile e pertanto raccomandabile fornire anche l'effettivo fattore M e indicarlo in quanto tale (nel caso dei fattori M per i componenti di miscele ciò è preferibilmente meglio indicarlo insieme alle informazioni sulla classificazione relative al componente pertinente nella sottosezione 3.2) (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 53).
Osservazioni: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>							
Se sì, quali:							

Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
Questa sezione non è stata controllata <input type="checkbox"/>							
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso							
<p>Sono indicate le procedure da seguire per le seguenti vie di esposizione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inalatoria - Cutanea - Per contatto con gli occhi - Per Ingestione <p>Sono fornite indicazioni sui seguenti aspetti?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Necessità di consultare immediatamente un medico e possibilità di effetti ritardati successivi all'esposizione; b) opportunità di spostare l'individuo esposto dal luogo di esposizione all'aria aperta; c) opportunità di togliere gli indumenti e le scarpe dell'individuo esposto e modalità di manipolazione dei medesimi; d) opportunità, per chi presta le prime cure, di indossare dispositivi di protezione individuale. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Questa sezione della scheda dati di sicurezza descrive le prime cure in modo che una persona non esperta possa comprenderle ed eseguirle senza avvalersi di attrezzature sofisticate e senza disporre di un'ampia gamma di medicinali (Reg. 2015/830).
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati							
<p>Sono fornite informazioni sintetiche sui principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati dovuti all'esposizione?</p> <p> <i>Le informazioni fornite sono coerenti con gli effetti tossicologici indicati alla sez.11?</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si raccomanda di utilizzare anche in questa sottosezione una terminologia comprensibile per una persona non formata.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali							
<p>Se necessario sono fornire informazioni specifiche per il medico? (per esempio un trattamento a base di antidoti, ventilazione meccanica a pressione positiva delle vie aeree, proibizioni di assumere determinati farmaci, di mangiare, di bere, di fumare, ecc.)</p> <p>Se opportuno (in base alla pericolosità della sostanza) sono fornite informazioni sui mezzi speciali di cui disporre sul luogo di lavoro per consentire un intervento immediato?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ove necessario, devono essere fornite informazioni su test clinici e sul monitoraggio medico per gli effetti ritardati e informazioni dettagliate specifiche sugli antidoti (se noti) e sulle controindicazioni. Per alcune sostanze o miscele può essere importante sottolineare che devono essere messi a disposizione sul luogo di lavoro mezzi speciali per consentire un trattamento specifico ed immediato (Reg. 2015/830).
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Osservazioni: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>Se sì, quali:</p>							

Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

SEZIONE 5: Misure antincendio	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
Questa sezione non è stata controllata <input type="checkbox"/>							
5.1 Mezzi di estinzione							
Ci sono informazioni riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> - mezzi di estinzione idonei? - mezzi di estinzione non idonei? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alcuni mezzi di estinzione potrebbero essere incompatibili con la sostanza o miscela e provocare la formazione di ulteriori sostanze pericolose o situazioni pericolose (incendio/esplosione). Esempi di estintori inadeguati: estintori idrici o ad anidride carbonica in presenza di cianuri; estintori idrici su sostanze, che reagiscono pericolosamente con l'acqua.
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela							
Sono fornite informazioni sugli eventuali pericoli connessi alla sostanza o alla miscela, quali ad esempio i prodotti di combustione pericolosi che si formano?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Questa sottosezione include informazioni su eventuali pericoli specifici, che derivano dalla sostanza chimica (ad esempio natura di eventuali prodotti di combustione pericolosi o rischi di esplosione di nubi di vapore) (GUIDA ECHA SDS.2015 p. 58).
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi							
Sono fornite raccomandazioni adeguate su eventuali misure di protezione da adottare (per l'uomo e per l'ambiente) durante l'estinzione degli incendi? In particolare su: <ul style="list-style-type: none"> a) dispositivi di protezione individuale (misure da riportare obbligatoriamente) b) smaltimento di residui di combustione e gestione delle acque di spegnimento (è preferibile, ma non obbligatorio riportare tali misure) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'abbigliamento degli addetti all'estinzione degli incendi conforme agli standard europei EN469 dispone un livello basico di protezione dagli incidenti chimici e comprende caschi, scarpe antinfortunistiche e guanti. L'abbigliamento non conforme allo standard EN469 può risultare non idoneo in eventuali incidenti chimici. In aggiunta, è possibile raccomandare misure di isolamento dell'area coinvolta, al fine di limitare i danni in caso di incendio o per lo smaltimento dei residui dei mezzi di estinzione. Al momento della compilazione di questa sezione, occorre considerare se l'acqua utilizzata per estinguere l'incendio e quella fuoriuscita possano causare inquinamento dei corsi d'acqua. In tal caso, devono essere fornite informazioni su come ridurre al minimo il loro impatto sull'ambiente. (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 59).
Osservazioni: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>							
Se sì, quali:							

Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
Questa sezione non è stata controllata <input type="checkbox"/>							
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza							
6.1.1. Per chi non interviene direttamente							
<p>Sono fornite raccomandazioni sulle misure da adottare in caso di rilasci accidentali, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i DPI di cui alla sez. 8) da utilizzare per prevenire contaminazioni; - necessità di rimuovere le fonti di accensione, predisporre un'adeguata ventilazione e controllare le polveri; - adozione di procedure di emergenza (evacuare l'area di pericolo o di consultare un esperto) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.1.2. Per chi interviene direttamente							
Sono fornite raccomandazioni sul materiale adeguato per gli indumenti di protezione personale (ad esempio "idoneo: butilene"; "non idoneo: PVC")?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2 Precauzioni Ambientali							
Sono fornite raccomandazioni sulle eventuali precauzioni ambientali da rispettare in relazione a fuoriuscite e rilascio accidentali della sostanza o miscela, quali mantenerle lontane da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica							
Sono fornite raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le tecniche adeguate di contenimento possono comprendere: a) cunette di raccolta, copertura degli scarichi; b) procedure di copertura isolante (capping). Le procedure adeguate di bonifica possono comprendere: a) tecniche di neutralizzazione; b) tecniche di decontaminazione; c) materiali assorbenti; d) tecniche di pulizia; e) tecniche di aspirazione;
Sono fornite raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono fornite eventuali altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci, comprese raccomandazioni su tecniche non idonee di contenimento o di bonifica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
							f) attrezzature necessarie al contenimento/alla bonifica (compreso l'impiego di strumenti e attrezzature antiscintilla, se del caso) (Reg. 2015/830). Alcuni esempi di tipi di raccomandazioni che possono essere incluse in questa sottosezione sono: <ul style="list-style-type: none"> • pulitura a umido o aspirazione dei solidi; • non utilizzare spazzole o aria compressa per la pulizia delle superfici o degli indumenti; • rimuovere le fuoriuscite immediatamente (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 62).
6.4 Riferimento ad altre sezioni							
C'è un riferimento alla sezione 8 relativamente alle misure per il controllo dell'esposizione e la protezione individuale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ove opportuno, si deve rinviare alle sezioni 8 e 13 (Reg. 2015/830).
C'è un riferimento alla sezione 13 per le indicazioni da seguire per la corretta gestione dei rifiuti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Osservazioni: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>							
Se sì, quali:							

Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
<p>Questa sezione non è stata controllata <input type="checkbox"/></p> <p>Questa sezione fornisce raccomandazioni sulle pratiche di manipolazione sicure. Si devono sottolineare le precauzioni adeguate per gli usi identificati di cui alla sottosezione 1.2 e per le proprietà peculiari della sostanza o miscela (Regolamento 2015/830).</p> <p>Le informazioni da fornire in questa sezione riguardano la protezione della salute umana, la sicurezza e l'ambiente. Devono permettere al datore di lavoro di adottare procedure di lavoro e misure organizzative appropriate in conformità all'articolo 5 della direttiva 98/24/CE e all'articolo 5 della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (per la protezione dei lavoratori in relazione all'uso di agenti chimici pericolosi e cancerogeni) (Regolamento 2015/830). In Italia il datore di lavoro adotta tali misure in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs 81/08 e s.m.i.</p> <p>Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, queste informazioni devono essere coerenti con quelle sugli usi identificati e con gli scenari di esposizione che dimostrano il controllo del rischio, in essa citati e riportati nell'allegato della scheda dati di sicurezza. Oltre alle informazioni fornite in tale sezione, altre informazioni pertinenti si possono trovare nella sezione 8 (Regolamento 2015/830).</p>							
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura							
<p>Sono fornite misure per la manipolazione sicura? In particolare per</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prevenzione degli incendi e la formazione/ diffusione di fumi, vapori, aerosol e polveri (ad es. utilizzo di sistemi chiusi, sistemi di ventilazione); • prevenire la manipolazione contemporanea di sostanze o miscele incompatibili; • la protezione dell'ambiente (ad esempio uso di filtri o di torri di lavaggio chimico (scrubber) negli impianti di ventilazione, uso in zone di protezione sigillate (bunding), dispositivi per la raccolta e lo smaltimento di fuoriuscite, ecc.). <p>Si forniscono raccomandazioni generiche sull'igiene del lavoro, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non mangiare, bere e fumare nelle zone di lavoro; • lavare le mani dopo l'uso; • togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. <p>In presenza dei valori limite di esplosività (inferiore e superiore) nella sezione 9 è sottolineato il pericolo di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità							
<p>In relazione alla pericolosità della sostanza (sez. 9) sono fornite raccomandazioni sull'immagazzinamento e se del caso informazioni specifiche quali:</p> <p>caratteristiche dei locali: progettazione specifica dei locali impianto elettrico vasche di contenimento</p> <p>misure tecniche da adottare: ventilazione</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Le raccomandazioni fornite devono essere coerenti con le proprietà fisiche e chimiche descritte nella sezione 9 della scheda dati di sicurezza (Reg. 2015/830).</p> <p>Questa sottosezione deve, se pertinente, precisare le condizioni per uno stoccaggio sicuro, fra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio (incluse paratie di contenimento e ventilazione) • materiali incompatibili

**Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei
Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)**

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
7.3 Usi finali specifici							
Per le sostanze e le miscele destinate a usi finali specifici, le raccomandazioni si riferiscono agli usi identificati, di cui alla sottosezione 1.2?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Se sono disponibili orientamenti specifici di settore o dell'industria, vi si può fare riferimento in modo dettagliato (citando la fonte e la data di pubblicazione) (Reg. 2015/830)</p> <p>Per i prodotti biocidi, come esempio di sostanze e miscele progettate per usi finali specifici, oltre agli usi identificati elencati nella sottosezione 1.2 che devono essere elencati, possono essere indicati eventuali usi aggiuntivi per i quali il prodotto è stato autorizzato (ad es. protezione del legno, disinfezione, controllo dei fanghi, conservazione in scatola, ecc.). Un ulteriore riferimento può essere fatto a eventuali libretti tecnici in cui sono contenute informazioni concernenti la quantità da applicare e le istruzioni sulla manipolazione per ogni tipo di uso. Se alla SDS sono allegati scenari d'esposizione corrispondenti, cui si fa riferimento e in cui sono fornite le necessarie raccomandazioni relative alla manipolazione e all'uso sicuri, non è necessario utilizzare questa sottosezione per raccomandazioni dettagliate per usi finali specifici.</p> <p>Per sostanze per le quali non sono prescritti scenari d'esposizione (ad es. sostanze per le quali non è richiesta alcuna CSA in quanto non soggette a registrazione per q_{tà} ≥10 t/a), questa sezione può in aggiunta essere utilizzata per includere informazioni simili o equivalenti a quelle che sarebbero altrimenti fornite in modo più completo in uno scenario di esposizione. Questa sezione può anche essere potenzialmente utilizzata nel caso di SDS per miscele per le quali non viene allegato alcun documento che consolida le informazioni equivalente a uno "scenario d'esposizione per la miscela" (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 66, 67).</p>
<p>Osservazioni: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>Se sì, quali:</p>							

Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
Questa sezione non è stata controllata <input type="checkbox"/>							
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sezione devono essere coerenti con le informazioni sugli usi identificati in essa fornite e con gli scenari di esposizione, che dimostrano il controllo del rischio, stabiliti nell'allegato della SDS (Reg. 2015/830).							
8.1 Parametri di controllo							
<p>Per la sostanza o per ciascuna delle sostanze della miscela sono elencati, se disponibili, i valori limite seguenti, compresa la base giuridica di ciascuno di essi, applicabili nello Stato membro in cui la SDS viene fornita?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valori limite di esposizione professionale comunitari e nazionali - Valori limite biologici comunitari e nazionali <p>Se, utilizzando la sostanza o la miscela secondo l'uso previsto, si formano contaminanti atmosferici, sono elencati anche i valori limite di esposizione professionale applicabili e/o i valori limite biologici?</p> <p>Se prescritta una relazione sulla sicurezza chimica (CSR), sono indicati i valori DNEL (Livelli Derivati Senza Effetto) e i PNEC (Concentrazioni Prevedibili Prive di Effetti) pertinenti per la sostanza e in relazione agli SE allegati alla SDS?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>La banca dati GESTIS dei valori limite internazionali può risultare particolarmente utile come fonte per questo tipo di informazioni in quanto fornisce anche collegamenti a informazioni sui contesti legislativi dei valori limite d'esposizione professionale, se disponibili (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 71). (http://limitvalue.ifa.dguv.de/)</p> <p>Per le SDS di prodotti immessi sul mercato italiano si considerano i limiti indicati nel d.lgs 81/2008 e s.m.i. In assenza o in aggiunta ai limiti comunitari e nazionali è possibile riportare altri limiti riconosciuti a livello internazionale (es. ACGIH).</p> <p>CONFRONTO CON SOSTANZE RIPORTATE ALLA SEZ. 3 Nella sez. 3 devono essere riportate le sostanze con eventuali limiti di esposizione comunitari, mentre non sono citate le sostanze con soli limiti nazionali (Reg. 2015/830 sez. 3.2.1 e 3.2.2). In merito all'elenco nella sottosezione 3.2 si tenga presente che la prescrizione a norma di legge (per sostanze non ancora elencate per altri motivi) va elencata quando si tratta di "b) sostanze per le quali a livello di Unione esistono limiti d'esposizione sul luogo di lavoro ..." ossia quando vi è un limite a livello di Unione che determina l'elenco. Tuttavia, le persone responsabili della compilazione su base volontaria possono elencare in questa sottosezione (o nelle SEZIONI 15 o 16) le sostanze per le quali è stato attribuito un limite nazionale ma non di Unione (contrariamente a quanto avviene nel caso esaminato di seguito per la sottosezione 8.1 in cui sono le informazioni sui limiti nazionali a dover essere fornite, a prescindere dal fatto che esista un limite dell'Unione corrispondente) (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 56).</p>
Sono fornite le procedure di monitoraggio raccomandate, almeno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Questi metodi di monitoraggio possono

**Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei
Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)**

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
per le sostanze più pertinenti (sostanze per cui è stato indicato un limite di esposizione al punto 8.1)?							essere: monitoraggio aria personale, monitoraggio aria locali, monitoraggio biologico, ecc. secondo gli standard concordati. Gli standard specifici devono essere corredati di riferimenti, per esempio: "BS EN 14042:2003 <i>Identificatore titolo: Atmosfere nell'ambiente di lavoro. Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici</i> " (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 72).
8.2 Controlli dell'esposizione							
Sono riportate misure tecniche/organizzative di gestione dei rischi per il controllo dell'esposizione ambientale e professionale in relazione all'uso della sostanza/miscela (sez 1.2)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per "controllo dell'esposizione" s'intendono tutte le misure protettive e le precauzioni da porre in atto durante l'utilizzo della sostanza o miscela al fine di ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori e dell'ambiente. Pertanto, qualunque informazione disponibile concernente l'esposizione del posto di lavoro deve essere indicata in questa sottosezione, a meno che non sia inclusa in uno scenario d'esposizione allegato nel qual caso è necessario farvi riferimento (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 77). Se una sostanza è stata registrata quale intermedio isolato (in sito o trasportato), il fornitore deve indicare che la SDS è conforme alle condizioni specifiche sulle quali si basa la registrazione in conformità agli articoli 17 o 18 del Reach (Reg. 2015/830). Tenendo conto della dir.89/686/CEE del Consiglio e facendo riferimento alle pertinenti norme CEN, vanno fornite informazioni dettagliate sui dispositivi atti a fornire una protezione adeguata, compresi: a) Protezione degli occhi/del volto: va specificato il tipo di protezione prescritto per gli occhi/il volto, a seconda del pericolo connesso alla sostanza o alla miscela e al potenziale di contatto, ad esempio occhiali e visiere di sicurezza, schermo facciale. b) Protezione della pelle i) Protezione delle mani: specificare chiaramente il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione della sostanza o della miscela, a seconda del rischio connesso alla sostanza o alla miscela e al potenziale di contatto e tenendo presenti l'entità e la durata dell'esposizione dermica, compresi: - il tipo di materiale e il suo spessore, - i tempi di permeazione tipici o minimi del materiale dei guanti. Se necessario, devono essere indicate eventuali misure supplementari per la protezione delle
Sono riportate le misure di protezione individuale per:							
a) protezione di occhi/volto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) protezione della pelle (mani, altre parti);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) protezione respiratoria;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) pericoli termici.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono riportate misure adeguate per controllare l'esposizione dell'ambiente alla sostanza/miscela?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei
Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)**

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
							<p>mani. ii) Altro: se è necessario proteggere parti del corpo diverse dalle mani, devono essere specificati il tipo e la qualità dei dispositivi di protezione necessari, quali guanti lunghi, stivali, tute, a seconda dei pericoli connessi alla sostanza o alla miscela e al potenziale di contatto. Se necessario, devono essere indicate eventuali misure supplementari per la protezione della pelle e misure d'igiene particolari.</p> <p>c) Protezione respiratoria: per gas, vapori, nebbie o polveri, deve essere specificato il tipo di dispositivo di protezione da utilizzare a seconda del pericolo e del potenziale di esposizione, compresi i respiratori ad aria purificata, indicando l'elemento purificante idoneo (cartuccia o filtro), gli idonei filtri antiparticolato e le maschere appropriate, oppure gli autorespiratori (Reg. 2015/830).</p>
<p>Osservazioni: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>Se sì, quali:</p>							

Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
Questa sezione non è stata controllata <input type="checkbox"/>							
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali							
Questa sezione descrive i dati empirici relativi alla sostanza o miscela, se pertinenti.) L'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 si applica dal 1/6/2015. Queste informazioni devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o della miscela (Reg. 2015/830).							
Per determinare se una sostanza o una miscela presentino uno dei pericoli fisici di cui all'allegato I, parte 2 (del Regolamento (CE) n. 1272/2008- CLP, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle eseguono le prove ivi prescritte, a meno che non siano già disponibili informazioni adeguate e attendibili (art. 8, par.2 Reg (CE) n. 1272/2008).							
I metodi di prova applicabili ai fini del Regolamento (CE) n. 1907/2006 sono definiti nell'allegato al Regolamento (CE) 440/2008 (art.1).							
<u>Per ogni proprietà occorre fornire informazioni; nel caso di non applicabilità o non disponibilità occorre osservare quanto prescritto dal Regolamento (CE) 2015/830 che cita " Se è specificato che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni su una determinata proprietà, se ne devono indicare i motivi".</u>							
Per le miscele si deve indicare chiaramente a quale sostanza si riferiscono i dati, a meno che questi non siano validi per l'intera miscela (Regolamento 2015/830).							
a) Aspetto (stato fisico/colore) a. Stato fisico b. Colore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aspetto: vanno indicati lo stato fisico [solido (comprese informazioni idonee e disponibili sulla sicurezza relative alla granulometria e all'area della superficie specifica se non già specificato nella SDS), liquido, gassoso], nonché il colore della sostanza o della miscela all'atto della fornitura (Reg. 2015/830). Se la sostanza è fornita come nanomateriale, ciò può essere indicato in questa sottosezione. Ad esempio stato fisico: solido (nanomateriale) (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 82). Nel descrivere la "granulometria" è necessario tener conto di ulteriori informazioni a disposizione e appropriate sulle proprietà dei nanomateriali di cui all'OCSE-WPMN, quali dimensione e distribuzione delle dimensioni, forma, porosità, densità dei pori, aggregazione/stato di agglomerazione, morfologia, area superficiale (m ² /massa), carica superficiale/potenziale Z e fase cristallina (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 82). Sebbene indicare il colore della sostanza o della miscela all'atto della fornitura costituisca una prescrizione, il termine "vario" o "diverso" è accettabile se riportato per un gruppo di prodotti tutti contemplati nella stessa SDS; per esempio, nel caso di vernici con differenti colori ma altrimenti aventi tutte la stessa classificazione ed etichettatura. (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 82). Odore: qualora sia percepibile, descriverlo brevemente. pH: deve essere indicato il pH della sostanza o della miscela così come è stata fornita oppure in soluzione acquosa. In caso di soluzione acquosa, deve essere indicata anche la concentrazione (Reg. 2015/830). La
b) Odore (se percepibile)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) Soglia olfattiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) pH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	






**Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei
Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)**

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
e) Punto di fusione/punto di congelamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	proprietà non è applicabile per soluzioni non acquose. Il punto di fusione (o punto di congelamento) indica la temperatura a cui coesistono fase liquida e fase solida.
f) Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Infiammabilità (liquidi): per la classificazione dei liquidi infiammabili (<i>sostanze/miscele</i>) è necessario disporre di dati sul punto di infiammabilità e sul punto iniziale di ebollizione . Questi dati possono essere ottenuti mediante prove, ricavati dalla letteratura o calcolati. Se non sono disponibili dati, il punto di infiammabilità e il punto iniziale di ebollizione sono determinati mediante prove (Allegato 1 del CLP 2.6.4.1.). Per liquido infiammabile s'intende un liquido avente un punto di infiammabilità non superiore a 60 °C (Reg. CLP All. 1 par. 2.6). Il punto di infiammabilità di un liquido organico volatile che sarà probabilm. classificato come infiammabile deve essere fornito, mentre ciò non è necessario per un solido con un elevato punto di fusione (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 80).
g) Punto di infiammabilità (liquidi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per liquido infiammabile s'intende un liquido avente un punto di infiammabilità non superiore a 60 °C (Reg. CLP All. 1 par. 2.6). Il punto di infiammabilità di un liquido organico volatile che sarà probabilm. classificato come infiammabile deve essere fornito, mentre ciò non è necessario per un solido con un elevato punto di fusione (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 80).
h) Velocità di evaporazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Infiammabilità (solidi, gas) L'infiammabilità è un'informazione rilevante per polveri organiche. In coerenza con la sezione 2.1, se la sostanza o miscela è classificata infiammabile, sono indicati i relativi valori di LEL e UEL.
i) Infiammabilità (solidi, gas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tensione di vapore (<i>pressione di saturazione al di sopra di un solido o di un liquido</i>). Dovrebbe essere fornita un'indicazione della temperatura a cui questo valore è stato misurato (a ...°C). Bisognerebbe comunicare se il valore indicato è stato misurato o calcolato e (nel caso di miscele) a quale sostanza o a quali sostanze si riferisce (LG ECHA SDS 2015 p. 83). Le sostanze con un'elevata tensione di vapore (più volatili) solitamente richiedono tipologie diverse di gestione del rischio rispetto alle sostanze con una bassa tensione di vapore (Guida alle prescriz.in materia di informaz. e alla valut.della secur. chimica, parte D, 2012 p. 11).
j) Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: LEL lower explosive limit e UEL upper explosive limit (gas, vapori di liquidi infiammabili)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
k) Tensione di vapore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Densità relativa (<i>adimensionale, rapporto tra la massa di un volume della sostanza e la massa di un ugual volume di acqua</i>). Dovrebbe essere fornita un'indicazione


**Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei
Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)**

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
l) Densità di vapore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	della temperatura a cui questo valore è stato misurato. Per gas: Densità relativa (aria = 1). La densità apparente dei solidi (<i>rapporto fra peso e volume occupato da un solido, compresi eventuali vuoti interni o pori</i>) può essere specificata in aggiunta/in alternativa in questo punto (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 83).
m) Densità relativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Solubilità: Nel caso di miscele composte da sostanze con differenti solubilità in solventi specifici, per le quali vengono fornite le informazioni, può risultare necessaria una spiegazione aggiuntiva (in questa sezione si fondono ora le sezioni precedentemente separate dell'allegato II iniziale "Solubilità" e "Idrosolubilità") (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 84).
n) Solubilità (le solubilità)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Coeff. di rip. n-ottanolo/acqua: Il coeff. di ripart. n-ottanolo/acqua è uno dei parametri chimico-fisici chiave ed è utilizzato in numerosi modelli e algoritmi di previsione per la ripartizione ambientale, per l'assorbimento, per la biodisponibilità, la bioconcentraz., il bioaccumulo, nonché la tossicità per l'uomo e l'ecotossicità. In quanto tale il Kow è un parametro critico ai fini della valutazione della sicurezza chimica, della classificazione ed etichettatura e della valutazione delle proprietà PBT e necessita di essere determinato con la maggiore precisione possibile. Se la sostanza è puramente inorganica non è necessario determinare il Kow (ECHA-Guida alle prescriz.in materia di informaz.e valutaz. secur. chimica Parte B: valutaz. dei pericoli pag.26 -dic 2011).Nel caso di miscele, queste sono informazioni utili solo in relazione alle singole sostanze che compongono la miscela (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 84).
o) Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
p) Temperatura di autoaccensione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Temperatura di autoaccensione: Il grado di autoinfiammabilità è espresso in termini di temperature di autoaccensione (alleg. al Reg. 440/2008).
q) Temperatura di decomposizione							Viscosità (<i>attrito interno di un liquido; esprime la maggiore o minore facilità di scorrimento di uno strato del liquido rispetto ad uno strato adiacente</i>). Secondo la letteratura medica sull'aspirazione di sostanze chimiche,



**Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei
Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)**

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
<p>r) Viscosità</p> <p>s) Proprietà esplosive</p> <p>t) Proprietà ossidanti</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>taluni idrocarburi (distillati di petrolio) e taluni idrocarburi clorurati presentano un pericolo per l'uomo in caso di aspirazione. I criteri di classificaz. fanno riferimento alla viscosità cinematica (all.1- sez. 3.10.1.6 del CLP). Un idrocarburo con una viscosità cinematica, misurata a 40 °C, non superiore a 20,5 mm²/s è tossico in caso di aspirazione secondo l'alleg. I del CLP. Per le miscele che contengono idrocarburi in una concentrazione complessiva pari o superiore al 10 %, il tempo di deflusso o la viscosità cinematica a 40 °C dovrebbe essere specificata in conformità della sezione 3.10 dell'allegato I del regolamento CLP al fine di consentire una valutazione del possibile pericolo in caso di aspirazione (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 84).</p> <p>Proprietà ossidanti/ comburenti (all. I CLP-par. 2.13 -2.14).</p>
 <p>Le informazioni della presente sezione sono coerenti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica? • la classificazione della sostanza o miscela? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Gli ispettori possono eseguire un controllo mediante consultazione del "RIPE".</p> <p>Se pertinente per l'interpretazione del valore numerico, deve essere indicato anche il metodo di determinazione (ad es. il metodo per determinare il punto di infiammabilità, metodo in vaso aperto /vaso chiuso) (Reg. 2015/830).</p>
 <p>È presente una valida motivazione in caso di non applicabilità o assenza delle informazioni?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 <p>La descrizione dell'aspetto fisico del prodotto corrisponde a quello reale?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 <p>Se pertinente per l'interpretazione del valore numerico è presente un'indicazione del metodo o del test utilizzato per la relativa determinazione?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 <p>Nel caso di miscela, se le proprietà non sono relative alla miscela in quanto tale, è possibile distinguere a quali ingredienti si riferiscono?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
 <p>Le informazioni fornite sono coerenti con quelle riportate nelle altre sezioni relativamente ai seguenti aspetti?</p> <ul style="list-style-type: none"> Sezione 2: classificazione ed etichettatura del prodotto Sezione 5: misure antincendio Sezione 6: misure in caso di rilascio accidentale Sezione 7: manipolazione e immagazzinamento Sezione 11: informazioni tossicologiche, relativamente a pH estremo e proprietà corrosive Sezione 12: informazioni ecologiche, relativamente a logK_{ow} e bioaccumulo Sezione 13: considerazioni sullo smaltimento Sezioni 14 e 15: normativa su trasporto merci pericolose, materiali pericolosi, ambiente 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.2 Altre informazioni							
<p>Se necessario, sono indicati altri parametri fisici e chimici quali la miscibilità, la liposolubilità la conducibilità oppure il gruppo di gas?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Devono essere fornite le informazioni sulla sicurezza disponibili e appropriate riguardanti il potenziale di ossido-riduzione, il potenziale di formazione di radicali e le proprietà fotocatalitiche (Reg. 2015/830).</p> <p>Ulteriori orientamenti in merito a informazioni appropriate e disponibili in previsione dell'immissione sul mercato di nanomateriali e del loro potenziale di ossido-riduzione, il potenziale di formazione di radicali e le proprietà fotocatalitiche possono essere reperite nella prima revisione della Guidance Manual for the Testing of Manufactured Nanomaterials (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 85).</p>
<p>Osservazioni: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>Se sì, quali:</p>							

Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

SEZIONE10: Stabilità e reattività	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
Questa sezione non è stata controllata <input type="checkbox"/>							
10.1 Reattività							
Si fornisce una descrizione dei pericoli connessi alla reattività della sostanza o della miscela o è indicato che la sostanza o miscela è stabile in condizioni di manipolazione a temperatura e pressione ambiente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.2 Stabilità chimica							
È indicato se la sostanza o la miscela è stabile o instabile in ambiente normale e nelle condizioni di temperatura e di pressione previste durante lo stoccaggio e la manipolazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono descritti gli eventuali stabilizzanti impiegati o impiegabili per mantenere la stabilità chimica della sostanza o della miscela?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 Se nella sezione 10.1 è stato menzionato il rischio di decomposizione: <ul style="list-style-type: none"> - è presente una descrizione delle misure da mettere in atto per evitare la decomposizione? - la temperatura di decomposizione è identica a quella indicata nella sottosezione 9.1? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.3 Possibilità di reazioni pericolose							
Se pertinente, è indicato se la sostanza o la miscela reagisce o polimerizza, rilasciando calore o pressione in eccesso o creando altre condizioni pericolose?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 Se nelle sezioni 2 e 9 è stato menzionato il rischio di esplosione delle polveri, vi è coerenza con le informazioni presenti in questa sottosezione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si tenga presente che le informazioni ad esempio sul pericolo di esplosione di polveri sono fornite nelle sezioni 2 e 9 e vi è pertanto la necessità di verificare la coerenza/possibile sovrapposizione (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 87).
10.4 Condizioni da evitare							

**Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei
Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)**

SEZIONE10: Stabilità e reattività	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
<p>Sono elencate le condizioni che potrebbero comportare situazioni di pericolo (come temperatura, pressione, luce, urti, scariche statiche, vibrazioni o altre sollecitazioni fisiche)?</p> <p>Se del caso, è fornita una breve descrizione delle misure di gestione del rischio?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.5 Materiali incompatibili							
<p>Sono elencate le famiglie di sostanze o miscele/sostanze specifiche quali acqua, aria, acidi, basi, agenti ossidanti, con le quali la sostanza o la miscela potrebbe reagire e produrre una situazione di pericolo?</p> <p>Se del caso, è fornita una breve descrizione delle misure di gestione del rischio?</p> <p>Le specifiche sui materiali incompatibili sono coerenti con le informazioni sulla manipolazione sicura della sottosezione 7.1?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi							
<p>Sono elencati i prodotti di decomposizione pericolosi noti e ragionevolmente prevedibili risultanti dall'uso, dallo stoccaggio, dalla fuoriuscita e dal riscaldamento?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Osservazioni: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>Se sì, quali:</p>							

Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
Questa sezione non è stata controllata <input type="checkbox"/>							
<p>11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici Per determinare se una sostanza o una miscela presentino uno dei pericoli per la salute o per l'ambiente di cui all'allegato I del CLP, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle, qualora abbiano esaurito tutti gli altri mezzi per produrre informazioni compresa l'applicazione delle regole di cui all'allegato XI, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, possono effettuare nuove prove (Regolamento CLP art.8 par. 1).</p> <p>I metodi di prova applicabili ai fini del Regolamento REACH sono definiti nell'allegato al Regolamento 440/2008 (Parte B).</p>							
Le informazioni sugli effetti tossicologici sono fornite in un linguaggio chiaro e conciso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Questa sezione della SDS si rivolge principalmente al personale medico, ai professionisti della salute e della sicurezza sul lavoro e ai tossicologi. Deve essere fornita una descrizione breve, ma completa e comprensibile, dei vari effetti tossicologici (sulla salute) e dei dati disponibili impiegati per identificarli, comprese informazioni sulla tossicocinetica, sul metabolismo e sulla distribuzione, ove opportuno. Le informazioni di questa sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o della miscela (Reg. 2015/830).</p> <p>Per le sostanze soggette a registrazione devono essere fornite brevi sintesi delle informazioni derivate dall'applicazione degli all. da VII a XI includendo, se del caso, un riferimento ai metodi di prova impiegati (Reg. 2015/830).</p> <p>Devono essere fornite informazioni per ogni classe di pericolo o differenziazione. Se si indica che la sostanza o miscela non è classificata in una determinata classe di pericolo o differenziazione, nella SDS, deve risultare chiaramente se questo è dovuto alla mancanza di dati, alla impossibilità tecnica di ottenerli, a dati inconcludenti oppure a dati concludenti, ma non sufficienti per la classificazione; in quest'ultimo caso nella SDS deve essere precisato "sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti" (Reg. 2015/830).</p> <p>I dati contenuti in questa sottosezione si riferiscono alla sostanza o alla miscela all'atto dell'immissione sul mercato. Per le miscele i dati devono descrivere le proprietà tossicologiche della miscela in quanto tale, a meno che non si applichi l'art. 6, par. 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se disponibili, devono essere indicate anche le proprietà tossicologiche pertinenti delle sostanze pericolose di una miscela, quali DL50, stime della tossicità acuta o CL50 (Reg. 2015/830).</p>
Ove opportuno, sono fornite informazioni su tossicocinetica, metabolismo, meccanismo di azione e distribuzione nell'organismo della sostanza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I dati tossicologici sulla sostanza o miscela sono distinti in base alle seguenti classi di pericolo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> - Tossicità acuta - Corrosione/irritazione cutanea - Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi - Sensibilizzazione respiratoria o cutanea - Mutagenicità delle cellule germinali - Cancerogenicità - Tossicità per la riproduzione - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta - Pericolo in caso di aspirazione 							
Per le sostanze soggette a registrazione, sono fornite brevi sintesi delle informazioni derivate dall'applicazione degli allegati da VII a XI includendo, se del caso, un riferimento ai metodi di prova impiegati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se si indica che la sostanza o miscela non è classificata in una determinata classe di pericolo, dalla SDS risulta chiaramente se ciò è dovuto alla mancanza di dati, all'impossibilità tecnica di ottenerli, a dati inconcludenti oppure a dati concludenti, ma non sufficienti per la classificazione? (p.11.1.1 Reg.2015/830)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È indicato se le informazioni si riferiscono alla sostanza o alla miscela all'atto dell'immissione sul mercato? (p.11.1.2 Reg.2015/830)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nel caso di una miscela, se disponibili, sono indicate anche le proprietà tossicologiche pertinenti delle sostanze pericolose, quali DL50, stime della tossicità acuta o CL50? (p.11.1.2 Reg.2015/830)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei
Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)**

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
<p>È fornita una sintesi dei risultati degli studi tossicologici effettuati ad esempio per via di esposizione? (p.11.1.3 Reg.2015/830)</p> <p>Se i criteri di classificazione per una determinata classe di pericolo non sono soddisfatti, sono fornite informazioni a sostegno di tale conclusione? (p.11.1.4 Reg.2015/830)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Se si dispone di un volume notevole di dati derivanti da prove sulla sostanza o sulla miscela, può essere necessario elaborare una sintesi dei risultati degli studi critici usati, ad esempio per via di esposizione (Reg. 2015/830).</p> <p>Se i criteri di classificazione per una determinata classe di pericolo non sono soddisfatti, devono essere fornite informazioni a sostegno di tale conclusione (Reg. 2015/830).</p>
<p>Sono fornite informazioni sulle vie probabili di esposizione e sugli effetti della sostanza o miscela per ciascuna via possibile di esposizione (ingestione, inalazione, contatto con la pelle/con gli occhi)?</p> <p>E' indicato se non sono noti effetti sulla salute? (p.11.1.5 Reg.2015/830)</p> <p>Sono fornite descrizioni dei <u>sintomi</u> connessi alle proprietà fisiche, chimiche e tossicologiche della sostanza o miscela o sottoprodotti noti? (p.11.1.6. Reg.2015/830)</p> <p>Sono fornite informazioni su eventuali <u>effetti</u> ritardati o immediati successivi all'esposizione a breve o a lungo termine? (p. 11.1.7. Reg.2015/830)</p> <p>Sono incluse informazioni sulle interazioni con altre sostanze? (p. 11.1.8. Reg.2015/830)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Devono essere fornite informazioni sulle vie probabili di esposizione e sugli effetti della sostanza o della miscela per ogni possibile via di esposizione, ovvero ingestione (deglutizione), inalazione o contatto con pelle/occhi. Va inoltre indicato se non sono noti gli effetti sulla salute (Reg. 2015/830).</p> <p>Devono essere fornite le informazioni disponibili sui sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche della sostanza o della miscela che si manifestano in seguito all'esposizione. Deve essere descritta l'intera gamma dei sintomi, dai primi, in situazioni di esposizioni basse, fino alle conseguenze di esposizioni gravi, ad esempio "possono manifestarsi mal di testa e vertigini, che possono portare a svenimento o stato di incoscienza; dosi più importanti possono indurre coma e provocare la morte" (Reg. 2015/830).</p> <p>Devono essere fornite informazioni su eventuali effetti ritardati o immediati successivi all'esposizione a breve o a lungo termine. Vanno inoltre riportate informazioni sugli effetti per la salute acuti e cronici connessi all'esposizione umana alla sostanza o alla miscela. Se non sono disponibili dati sull'uomo va presentata una sintesi di dati sugli animali, indicando chiaramente le specie. Va precisato se i dati tossicologici si basano su dati relativi all'uomo o agli animali (Reg. 2015/830).</p> <p>Se pertinenti e disponibili, devono essere incluse informazioni sulle interazioni (Reg. 2015/830). Esempio di interazione: una data sostanza può aumentare in modo sinergico l'effetto tossico di una 2ª sostanza, a cui si è già esposti.</p> <p>Non è sempre possibile ottenere</p>

**Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei
Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)**

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
<p>È indicato chiaramente se i dati sono relativi alla sostanza/miscela o sono derivati da sostanze simili? <i>(p. 11.1.9. Reg.2015/830)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>informazioni sui pericoli di una determinata sostanza o miscela. Nei casi in cui i dati su una specifica sostanza o miscela non siano disponibili, si possono utilizzare dati su sostanze o miscele simili, se opportuno, a condizione che la sostanza o la miscela simile venga identificata. Deve essere indicato chiaramente se non sono stati utilizzati o non sono disponibili dati specifici (Reg. 2015/830).</p>
<p>Per un determinato effetto sulla salute, se una miscela non è stata saggiata in quanto tale per determinarne gli effetti sulla salute, sono fornite informazioni utili sulle sostanze pertinenti elencate nella sezione 3 ?<i>(p.11.1.10. Reg.2015/830)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Per un determinato effetto sulla salute, se una miscela non è stata saggiata in quanto tale per determinare gli effetti sulla salute, devono essere fornite informazioni utili sulle sostanze pertinenti elencate nella sez. 3. Le sostanze di una miscela possono interagire fra loro nell'organismo, determinando differenti tassi di assorbimento, metabolismo ed escrezione. Di conseguenza, l'azione tossica può essere alterata e la tossicità globale della miscela può essere diversa da quella delle sostanze in essa contenute. Questo va tenuto in considerazione quando si forniscono informazioni tossicologiche in questa sezione della SDS. È necessario considerare se ogni sostanza sia presente in concentrazioni sufficienti a contribuire agli effetti globali della miscela sulla salute (Reg.2015/830 11.1.11.).</p> <p>Altre informazioni pertinenti sugli effetti avversi per la salute devono essere incluse anche quando non siano richieste dai criteri di classificazione (Reg. 2015/830).</p>
<p>Sono incluse altre informazioni pertinenti sugli effetti avversi sulla salute, anche se non richieste dai criteri di classificazione? <i>(p. 11.1.12 Reg.2015/830)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>In caso di informazioni relative a tossicità specifica per organi bersaglio (STOT), le informazioni devono ovviamente comprendere indicazioni dell'organo bersaglio specifico (GUIDA ECHA SDS 2015 p.95).</p>
<p>In caso di informazioni relative a tossicità specifica per organi bersaglio (STOT), le informazioni comprendono indicazioni dell'organo bersaglio specifico?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Se non sono disponibili dati per una specifica sostanza e vengono applicati il metodo del read across o modelli QSAR, ciò deve essere chiaramente menzionato (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 95).</p>
<p>Se non sono disponibili dati per una specifica sostanza e vengono applicati il metodo del read across o modelli QSAR, questo è chiaramente menzionato?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Le informazioni devono essere fornite, per le classi di pericolo o differenziazioni pertinenti, come specificato nel testo normativo succitato. Devono essere separate a seconda della via di esposizione, delle specie (ratto, cavia,</p>

Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
Insieme con i valori di DL50/CL50 sono specificati il metodo dello studio, le specie (ratto, topo, cavia, etc.) utilizzate e le vie di esposizione considerate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>uomo...), della durata e del metodo dello studio (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 95).</p> <p>DL50: La dose che, somministrata in una sola volta, provoca la morte del 50% degli animali di laboratorio nel corso di un periodo di osservazione di due settimane; si dice Dose Letale 50.</p> <p>CL50: concentrazione nell'aria di una sostanza che provoca la morte del 50% delle cavie entro due settimane; si dice Concentrazione Letale 50.</p>
<p>Osservazioni: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>Se sì, quali:</p>							

Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			

Questa sezione non è stata controllata

Questa sezione fornisce le informazioni necessarie a valutare l'impatto ambientale della sostanza o della miscela qualora venga rilasciata nell'ambiente (Regolamento 2015/830).

Per determinare se una sostanza o una miscela presentino uno dei pericoli per la salute o per l'ambiente di cui all'allegato I del CLP, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle, qualora abbiano esaurito tutti gli altri mezzi per produrre informazioni, compresa l'applicazione delle regole di cui all'allegato XI, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, possono effettuare nuove prove (Regolamento CLP art.8 par. 1).

Se è indicato che una determinata proprietà non si applica o se le informazioni su una determinata proprietà non sono disponibili, se ne devono indicare i motivi (Regolamento 2015/830: *Dati non disponibili per la sostanza in quanto non è prescritta la relazione sulla sicurezza chimica; Non sono disponibili dati di letteratura e nelle SDS delle sostanze costituenti la miscela*).

Inoltre, se una sostanza o miscela non sono classificate per altri motivi (per esempio, a causa di dati inconcludenti o dell'impossibilità tecnica di ottenere i dati), ciò deve essere chiaramente indicato (Regolamento 2015/830).

Alcune caratteristiche sono specifiche delle sostanze, come il bioaccumulo, la persistenza e la degradabilità. Dette informazioni devono essere fornite, se disponibili e adeguate, per ciascuna sostanza pertinente della miscela (vale a dire quelle che devono essere elencate nella sezione 3 della SDS e sono pericolose per l'ambiente o le sostanze PBT/vPvB) (Regolamento 2015/830).

Devono essere anche fornite informazioni sui prodotti di trasformazione pericolosi, che si formano con la degradazione delle sostanze e delle miscele. Le informazioni di questa sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o della miscela (Regolamento 2015/830).

Quando si redige questa sezione, deve essere specificato se i dati menzionati sono derivati dai risultati della sperimentazione o da principi ponte (GUIDA ECHA SDS 2015 p.98).

12.1. Tossicità

In caso di tossicità acquatica acuta sono riportati le seguenti informazioni?

- Valori di LC50 o/e EC50

- Specie

- Metodi di prova utilizzati

In caso di tossicità acquatica cronica sono riportati le seguenti informazioni?

- Valori di NOEL


- Specie

- Metodi di prova utilizzati

In caso di una miscela è indicato con chiarezza se i rispettivi dati si applicano alle sostanze o alla miscela?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Se disponibili, devono essere fornite informazioni sulla tossicità avvalendosi di dati delle prove eseguite su organismi acquatici e/o terrestri, compresi i dati pertinenti disponibili sulla tossicità acuta e cronica per i pesci, i crostacei, le alghe e altre piante acquatiche. Se disponibili, devono essere indicati anche dati sulla tossicità per i microrganismi e i macroorganismi del suolo e altri organismi rilevanti dal punto di vista ambientale pertinenti, quali uccelli, api e piante (Reg. 2015/830). Per le sostanze soggette a registrazione, devono essere forniti sommari delle informazioni derivate dall'applicazione degli allegati da VII a XI del Reach (Reg. 2015/830).</p> <p>LC50: concentrazione che determina la morte del 50% degli individui in saggi di tossicità acuta per esposiz. ambientale (es. tossicità acquatica o inalatoria). Si deve riferire al tempo di esposizione (es. LC50 48 ore).</p> <p>EC50: concentrazione che produce nel 50% degli individui un effetto diverso dalla morte (es. immobilizzazione) in saggi sia acuti che cronici. Si deve riferire al tempo di esposizione.</p> <p>NOEL: il livello più alto (concentraz. o dose) al quale non si è manifestato alcun effetto. Di norma si riferisce a saggi di tossicità cronica a lungo</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei
Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)**

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
							termine, ma può essere riferito anche a saggi di tossicità acuta.
12.2 Persistenza e degradabilità							
<p>Sono fornite, se disponibili, informazioni sulla persistenza e la degradabilità della sostanza o delle sostanze costituenti la miscela? (a maggior ragione se si tratta di prodotti detergenti)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>La persistenza e la degradabilità indicano il potenziale della sostanza o delle sostanze di una miscela di degradarsi nell'ambiente, tramite biodegradazione o altri processi quali l'ossidazione o l'idrolisi. Se disponibili, devono essere indicati i risultati delle prove, che consentono di valutare la persistenza e la degradabilità. Se vengono indicate emivite di degradazione deve essere specificato se tali emivite si riferiscono alla mineralizzazione o alla degradazione primaria (Reg. 2015/830). Per sostanze/miscele detergenti sono previsti specifici requisiti di biodegradabilità dalla normativa di settore (Reg. (CE) n. 648/2004).</p>
12.3 Potenziale di bioaccumulo							
<p>Sono fornite, se disponibili, informazioni sul potenziale di bioaccumulo della sostanza o delle sostanze costituenti la miscela (Kow, BCF)?</p> <p> Per ciascuna sostanza classificata "pericolosa per l'ambiente acquatico- tossicità cronica" (frasi H410, H411, H412, H413 in sez. 2 o sez. 3 della SDS), vengono riportati i valori dei parametri significativi a sostegno di tale classificazione, come di seguito elencati?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potenziale di bioaccumulo, log Kow - Fattore di bioconcentrazione BCF - Dati scientifici sulla % di degradazione biotica o abiotica nell'ambiente acquatico entro 28 giorni 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Il potenziale di bioaccumulo è il potenziale della sostanza o di determinate sostanze di una miscela di accumularsi nel biota e, da ultimo, di passare nella catena alimentare. Devono essere indicati i risultati delle prove pertinenti per valutare il potenziale di bioaccumulo. Essi devono comprendere, se disponibili, riferimenti al coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua (Kow) e al fattore di bioconcentrazione (BCF). Tali informazioni devono essere fornite, se disponibili e appropriate, per ciascuna sostanza della miscela che deve essere elencata nella sezione 3 della SDS (Reg. 2015/830).</p> <p>I criteri di classificazione di una sostanza nelle categorie di tossicità cronica combinano due tipi di informazioni: dati sulla tossicità acuta per l'ambiente acquatico e dati sul destino ambientale (degradabilità e bioaccumulazione) (reg.CLP all.1 par. 4.1.2.1).</p>
12.4 Mobilità nel suolo							
<p>Sono fornite, se disponibili, informazioni sulla mobilità nel suolo della sostanza o delle sostanze costituenti la miscela?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>La mobilità nel suolo è il potenziale della sostanza o dei componenti di una miscela, se rilasciati nell'ambiente, di</p>

**Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei
Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)**

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
Se nella sezione 12.3 è indicato il valore di Kow, coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua, è fornito in questa sezione il valore Koc (coefficiente di ripartizione carbonio organico/acqua)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	muoversi grazie alle forze naturali verso le acque sotterranee o di allontanarsi dal luogo di rilascio. Il potenziale di mobilità nel suolo deve essere indicato, se disponibile. Le informazioni sulla mobilità nel suolo possono essere ricavate da dati pertinenti sulla mobilità ottenuti ad esempio da studi sull'adsorbimento o sulla lisciviazione, dalla distribuzione nota o stimata nei comparti ambientali o dalla tensione superficiale. I valori di Koc, ad esempio, si possono stimare dai coefficienti di ripartizione ottanolo/acqua (Kow). La lisciviazione e la mobilità possono essere stimate avvalendosi di modelli. Tali informazioni devono essere fornite, se disponibili e appropriate, per ciascuna sostanza della miscela, che deve essere elencata nella sezione 3 della SDS. Ove disponibili, i dati sperimentali devono in linea di massima prevalere rispetto ai modelli e alle stime (Reg. 2015/830).
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB							
Per le sostanze, se è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica o se sono disponibili, sono indicati i risultati della valutazione PBT e vPvB?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Quando è richiesta una relazione sulla sicurezza chimica, devono essere indicati i risultati della valutazione PBT e vPvB, quali figurano nella relazione sulla sicurezza chimica (Reg. 2015/830).
12.6 Altri effetti avversi							
Se disponibili, sono fornite informazioni su altri effetti avversi sull'ambiente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Devono essere incluse tutte le informazioni disponibili su qualunque altro effetto avverso sull'ambiente, ad esempio il destino ambientale, il potenziale di formazione di ozono fotochimico, il potenziale di riduzione dell'ozono, il potenziale di perturbazione del sistema endocrino e/o il potenziale di riscaldamento globale (Reg. 2015/830).
Osservazioni: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Se sì, quali:							

Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
Questa sezione non è stata controllata <input type="checkbox"/>							
<p>Questa sezione della fornisce informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti della sostanza o della miscela e/o dei loro contenitori, per aiutare lo Stato membro cui viene fornita la SDS ad individuare le opzioni per una gestione dei rifiuti sicura e più favorevole per l'ambiente, in linea con le prescrizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Informazioni pertinenti per la sicurezza degli addetti alle attività di gestione dei rifiuti devono completare quelle fornite nella sezione 8.</p> <p>Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, e qualora sia stata effettuata un'analisi di caratterizzazione dei rifiuti, le informazioni sulle misure di gestione dei rifiuti devono essere coerenti con gli usi in essa identificati e con gli scenari di esposizione stabiliti nell'allegato della scheda dati di sicurezza (Regolamento 2015/830).</p>							
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti							
<p>Sono specificati i contenitori e i metodi per il trattamento dei rifiuti, compresi i metodi idonei per il trattamento dei rifiuti della sostanza o miscela e degli eventuali imballaggi contaminati (ad esempio incenerimento, riciclaggio, messa in discarica)?</p> <p>Sono specificate le proprietà fisiche/chimiche che possono influire sulle opzioni di trattamento dei rifiuti?</p> <p>Lo smaltimento attraverso le acque reflue è sconsigliato?</p> <p>Se del caso, sono indicate precauzioni particolari a seconda dell'alternativa di trattamento dei rifiuti raccomandata per la quale si è optato?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Si deve fare riferimento alle pertinenti prescrizioni dell'Unione o, in loro mancanza, alle pertinenti disposizioni nazionali o regionali in vigore (Reg. 2015/830).</p> <p>Possono essere specificati strumenti idonei per neutralizzare o disattivare residui di prodotto e rifiuti. Dovrebbero essere specificati i rischi speciali per la sicurezza, la salute o l'ambiente che possono emergere quando si manipolano rifiuti, per esempio rischio di autoinfiammabilità derivante dall'interazione con determinati materiali (GUIDA ECHA SDS 2015 p.101).</p>
<p>Osservazioni: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>Se sì, quali:</p>							

Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
	Questa sezione non è stata controllata <input type="checkbox"/>						
Questa sezione fornisce informazioni di base alla classificazione per il trasporto/la spedizione di sostanze o miscele di cui alla sezione 1 su strada, ferrovia, per via marittima, per vie navigabili interne o per via aerea. Si deve indicare se le informazioni non sono disponibili o non sono pertinenti (Regolamento 2015/830). Se del caso, questa sezione fornisce informazioni sulla classificazione per il trasporto per ciascuno dei regolamenti tipo dell'ONU: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) (2), i regolamenti sul trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID) (3), l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) (4), tutti e tre attuati dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 (5), nonché il codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG) (6) (mare) e le istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea (ICAO) (7) (via aerea) (Reg. 2015/830).							
14.1 Numero ONU							
È indicato il numero ONU (ovvero il numero di identificazione della sostanza, della miscela o dell'articolo, a quattro cifre, preceduto dalle lettere "UN") di cui ai regolamenti tipo dell'ONU?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deve essere indicato il numero ONU (ovvero il numero di identificazione a quattro cifre della sostanza, della miscela o dell'articolo, preceduto dalle lettere "UN") di cui ai regolamenti tipo dell'ONU (Reg. 2015/830).
14.2 Nome di spedizione dell'ONU							
È indicato il nome di spedizione dell'ONU di cui ai regolamenti tipo dell'ONU?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deve essere indicato il nome di spedizione dell'ONU di cui ai regolamenti tipo dell'ONU, a meno che non sia stato utilizzato come identificatore del prodotto alla sottosezione 1.1(Reg. 2015/830).
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto							
È riportata la classe di pericolo connesso al trasporto (e i rischi secondari) assegnata alle sostanze o miscele secondo il pericolo predominante ad esse collegato in conformità ai regolamenti tipo dell'ONU?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deve essere indicata la classe di pericolo connesso al trasporto (e i rischi sussidiari) assegnata alle sostanze o alle miscele in base al pericolo principale ad esse connesso in conformità ai regolamenti tipo dell'ONU (Reg. 2015/830).
14.4 Gruppo d'imballaggio							
È riportato il numero del gruppo d'imballaggio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se del caso, deve essere fornito il numero del gruppo di imballaggio di cui ai regolamenti tipo dell'ONU. Il numero del gruppo di imballaggio viene assegnato a determinate sostanze a seconda del grado di pericolo ad esse connesso (Reg. 2015/830).

**Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei
Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)**

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
14.5 Pericoli per l'ambiente							
È specificato se la sostanza o la miscela è pericolosa per l'ambiente secondo i criteri dei regolamenti tipo dell'ONU (come indicato dal codice IMDG, dall'ADR, dal RID e dall'ADN) e/o se è un inquinante marino secondo il codice IMDG?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Va specificato se la sostanza o la miscela è pericolosa per l'ambiente secondo i criteri dei regolamenti tipo dell'ONU (come indicato dal codice IMDG, dall'ADR, dal RID e dall'ADN) e/o se è un inquinante marino secondo il codice IMDG. Se si tratta di sostanze o miscele autorizzate o destinate al trasporto per vie navigabili interne in navi cisterna, deve essere specificato se la sostanza o la miscela è pericolosa per l'ambiente solo in navi cisterna secondo l'ADN (Reg. 2015/830).
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori							
Sono indicate tutte le precauzioni particolari alle quali l'utilizzatore deve attenersi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Devono essere indicate tutte le precauzioni particolari alle quali l'utilizzatore deve attenersi o delle quali deve essere a conoscenza per quanto concerne il trasporto o la movimentazione all'interno o all'esterno dell'azienda (Reg. 2015/830).
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC							
È indicato il nome del prodotto (se diverso da quello fornito nella sottosezione 1.1) come richiesto dal documento di spedizione e in conformità con il nome impiegato nell'elenco dei nomi di prodotti di cui ai capitoli 17 o 18 del codice IBC o all'ultima edizione della circolare del comitato IMO per la tutela dell'ambiente marino (MEPC.2)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Questa sottosezione si applica solo se si intende effettuare il trasporto di rinfuse secondo i seguenti atti dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) (Reg. 2015/830).
Osservazioni: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Se sì, quali: 							

Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi
	SI	NO	SI	NO			
Questa sezione non è stata controllata <input type="checkbox"/>							
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela							
<p>Sono fornite informazioni riguardanti le prescrizioni comunitarie pertinenti in materia di sicurezza, salute e ambiente (esempio la categoria Seveso)?</p> <p>Se la sostanza o i costituenti la miscela sono sostanze presenti in allegato 14 o 17 del REACH, sono riportate tali informazioni in questa sezione della SDS?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Devono essere fornite informazioni riguardanti le pertinenti prescrizioni dell'Unione in materia di sicurezza, salute e ambiente [ad es. la categoria Seveso/le sostanze elencate nell'al I della dirett. 96/82/CE del Consiglio] o informazioni sulla situazione normativa della sostanza o della miscela a livello nazionale (incluse le sostanze della miscela), comprese indicazioni in merito alle iniziative che il destinatario deve intraprendere in base a tali prescrizioni. Se pertinenti, devono essere menzionate le leggi nazionali degli Stati membri che attuano le suddette prescrizioni, come pure qualsiasi altra misura nazionale pertinente. Se la sostanza o la miscela di cui alla scheda dati di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni in relazione alla protezione della salute umana o dell'ambiente a livello dell'Unione (ad esempio autorizzazioni rilasciate a norma del titolo VII o restrizioni a norma del titolo VIII), tali disposizioni devono essere indicate (Reg. 2015/830).</p> <p>Per le sostanze soggette al R.D. 147/27 sui gas tossici, salvo specifiche deroghe, è necessaria l'autorizzazione al deposito rilasciata dall'ATS o l'autorizzazione all'acquisto/utilizzo rilasciata dalla autorità locale di Pubblica Sicurezza.</p>
15.2 Valutazione della sicurezza chimica							
<p>È indicato se, per la sostanza o la miscela, il fornitore ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Questa sottosezione della SDS deve indicare se il fornitore ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica per la sostanza o la miscela (Reg. 2015/830).</p> <p>Per le miscele il CSR è volontario e non obbligatorio; per le sostanze viene effettuato solo nel caso in cui la sostanza sia stata registrata in base al REACH per q.tà annua di produzione/importazione ≥ 10 ton (e non sia applicabile una esenzione).</p>
<p>Osservazioni: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>Se sì, quali:</p>							

Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

SEZIONE 16: Altre informazioni	Info presenti		Info adeguate		N/C	N/A	Commenti/Riferimenti normativi	
	SI	NO	SI	NO				
Questa sezione non è stata controllata <input type="checkbox"/>								
Sono fornite le seguenti informazioni?								
a) Se la SDS è stata rivista, una chiara indicazione di dove sono state apportate le modifiche rispetto alla versione precedente della scheda stessa, a meno che tale indicazione non sia fornita in altre sezioni della SDS;								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le informazioni richieste sono previste dal regolamento 2015/830.	
b) una spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda dati di sicurezza;								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c) principali riferimenti bibliografici e fonti di dati;								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d) per le miscele la segnalazione di quale dei metodi di valutazione delle informazioni, di cui all'art. 9 del regolamento CLP, è stato impiegato ai fini della classificazione;								
e) elenco delle indicazioni di pericolo e/o consigli di prudenza pertinenti. Devono essere riportati i testi completi delle indicazioni che non appaiono integralmente nelle sez. da 2 a 15;								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
f) indicazioni su eventuale formazione adeguata per i lavoratori al fine di garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente (esempio: formazione specifica per l'utilizzo di fitosanitari, gas tossici, esplosivi, artificieri).								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Osservazioni: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>								
Se sì, quali:								